

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 26327 del 13/12/2023 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2023/27117 del 13/12/2023
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) PER IL PROGETTO "IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE SOLARE DI TIPOLOGIA "AGROVOLTAICA", DELLA POTENZA TOTALE DI PICCO PARI A 14,33934 MWP, POTENZA NOMINALE IN IMMISSIONE PARI A 12,000 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE(PC), PROPOSTO DA BORGONOVO PV SOLAR S.R.L.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Borgonovo PV Solar S.r.l., con sede legale nel Comune di Milano (MI), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto "impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare ai sensi del D.L. 28 del 03/03/2011 e s.m.i., di tipologia "agrovoltaica", della potenza totale di picco pari a 14,33934 Mwp, potenza nominale in immissione pari a 12,000 Mw e relative opere di connessione alla rete elettrica", localizzato nel Comune di Borgonovo Val Tidone(PC), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2023.768799 del 31/07/2023) e all'ARPAE di Piacenza;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Piacenza che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2023.1194928 del 29 novembre 2023 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione Organizzativa di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.8 "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW";

il progetto prevede la realizzazione, il mantenimento e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica con una potenza di picco pari a 14.339,34 kWp e potenza nominale in immissione in rete di 12.000 kW, costituito da 21.402 moduli fotovoltaici da 670Wp, in Loc. Colombaie Snc, nel territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC). L'impianto è del tipo ad inseguimento monoassiale con una struttura di altezza complessiva pari a circa 3,08 m; realizzato in un'area di circa 23,0 ettari. E' previsto un collegamento alla rete elettrica mediante cavidotto interrato (di circa 250 m) di 15 kV, realizzato sui terreni oggetto di intervento, che dalla cabina di consegna locale si collegherà alla cabina primaria esistente;

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2023.800337 del 09 agosto 2023) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. n. PG.2023.824974, PG.2023.0824980 del 22 agosto 2023 e PG.2023.0847337 del 29 agosto 2023;

con nota di ARPAE Piacenza (prot. PG.2023.885089 del 04 settembre 2023), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo:
<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero

altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "norme in materia ambientale";

il proponente ha inviato integrazioni volontarie acquisite al prot. PG.2023.0915307 del 11 settembre 2023;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 08 settembre 2023, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Consorzio di Bonifica di Piacenza acquisito da ARPAE al prot. PG.2023.937869 del 14/09/2023;
2. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza acquisito da ARPAE al prot. PG.2023.960218 del 20/09/2023;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

il progetto è ubicato nel territorio comunale di Borgonovo Val Tidone (PC), in località Colombaie. L'area individuata è inserita all'interno di un contesto a destinazione agricola. L'area è di proprietà privata e il proponente ha siglato un contratto preliminare di compravendita;

l'impianto si colloca in un ambito territoriale (considerando un buffer di 1 km dal perimetro) dove ricade un altro impianto appartenente alla tipologia di impianti fotovoltaici a terra (JUWI DEVELOPMENT 02 S.R.L.);

l'intervento prevede l'installazione di un impianto agrovoltaiico da realizzarsi nel comune di Borgonovo VT, in

un'area di circa 23 ettari. L'impianto sarà collegato alla rete elettrica in media tensione 15 kV di proprietà del Distributore Locale di rete "e-Distribuzione S.p.A", e si prevede la totale cessione dell'energia prodotta. Il collegamento avverrà tramite nuova linea MT uscente dalla Cabina Primaria ubicata a circa 250 m di distanza, con messa in posa lungo la viabilità esistente;

sulla viabilità storica (come definita dal RUE) non verrà installato alcun pannello fotovoltaico;

nell'area dell'impianto risulta presente:

- un'area ad est soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2001 parte seconda "fascia di rispetto dei fiumi" Rio Corniolo con fascia di rispetto di 150 m. Tale area non è interessata da alcuna installazione (se non dalla recinzione perimetrale) ed è esclusivamente adibita a coltivazione come da destinazione attuale;
- un'area a nord-ovest nella quale è presente un Canale di Bonifica (Casa di Borgonovo), si mantiene il rispetto della distanza di 10 m dal canale stesso;

l'idea progettuale prevede l'implementazione di un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'utilizzo del terreno sottostante per la produzione agricola;

il sistema agrovoltaiico oltre a perseguire l'obiettivo in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile, pone l'obbligo di coltivazione in modo tale da mantenere l'attività agricola come prevalente e dunque assicurando il mantenimento dell'attività produttiva. Pertanto, il progetto mira ad ottenere un miglioramento della produzione orticola e in particolare di patate, fave e zucchine;

il sistema progettato adotta configurazioni spaziali ed opportune scelte tecnologiche tali da consentire l'integrazione tra l'attività agricola e la produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi;

si garantisce il rispetto di alcuni requisiti previsti nelle Linee Guida in materia di impianti fotovoltaici rilasciate dal MASE (giugno 2022) e in particolare:

A1- Superficie minima coltivata - Sagricola $\geq 0,7$ Stot
considerando 286.266,74 m² (Stotale) e 258.703,48 m²
(Sagricola) 286.266,74 (Stot) $\times 0,7 = 200.386,71$ m²
(Sagricola)

Requisito A1: 258.703,48 m² > 200.386,71 m²

A2- LAOR massimo (rapporto massimo tra superficie dei
moduli e quella agricola) Spannelli/ Stot $\leq 40\%$

60.570,14 (Simpianto agrovoltaiico)/286.266,74 (Stot) =
0,211 pari al 21,1%

requisito A2: 21,1% < 40%;

nella relazione agronomica viene evidenziata altresì la
continuità dell'attività agricola sul terreno oggetto di
intervento (requisito B1);

l'impianto è del tipo ad inseguimento monoassiale in grado
di ruotare di 270° ottimizzando la captazione dell'energia
solare. I moduli fotovoltaici svolgono una funzione sinergica
alla coltura quale protezione da eccessivo soleggiamento
generando un'integrazione tra l'impianto agrovoltaiico e le
colture;

i moduli elevati da terra hanno un'altezza complessiva
pari a circa 3,08 m che consente il rispetto dell'altezza
media di 2,10 m di riferimento dettata dalle Linee Guida per
gli impianti fotovoltaici che corrispondono al requisito C
tipo 1.

per rispondere alle Linee Guida citate è richiesto anche
un requisito soggettivo, in termini di individuazione di
soggetti che possano consentire la produzione combinata di
energia e prodotti agricoli. In proposito è stata presentata
una scrittura privata di un'ATI tra un imprenditore agricolo
e il proponente (quale impresa del settore energia);

l'impianto è formato da due sezioni indipendenti di
potenza di immissione pari a 6000 kW, ciascuna dotata di
linea MT interrata e di cabina di consegna MT;

i principali componenti dell'impianto agrovoltaiico in
progetto (potenza di picco pari a 14.339,34 kWp e potenza
nominale in immissione in rete di 12.000 kW) sono:

- 21.402 moduli fotovoltaici monocristallini bifacciali potenza di picco 670 Wp collegati tra loro a formare delle stringhe a loro volta collegate agli inverter multistringa tramite cavi elettrici di caratteristiche adeguate;
- struttura di sostegno mono-assiale a inseguimento, pali senza plinti di fondazione infissi nel terreno;
- 48 inverter multistringa GROWATT NEW ENERGY MAX 250KTL3-X HV, della potenza di 250 kWp ciascuno che vengono poi elettricamente collegati, mediante cavi interrati, ai Quadri Generali BT presenti nelle cabine di trasformazione;
- 8 cabine prefabbricate (cabine di trasformazione) dove verranno allocati n. 8 trasformatori di elevazione BT/MT da 2000 kVa. Da queste cabine partono poi le due linee MT che confluiscono nella cabina utente di ricezione;
- 1 cabina prefabbricata di ricezione MT (cabina utente) dove sono ubicati i quadri MT per la connessione alla rete MT pubblica;
- 2 cabine prefabbricate in CLS di consegna e misura MT (E-DISTRIBUZIONE);
- strade interne carrabili;
- impianto di allarme e videosorveglianza;

i servizi già presenti sono quelli posati in fase di urbanizzazione dell'area, tra cui le fognature, le linee elettriche e telefoniche, le linee del gas e dell'acqua;

per garantire la sicurezza dell'impianto, l'area di pertinenza sarà delimitata da una recinzione metallica elettrosaldata integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza;

la recinzione di altezza pari a 2 m, continua lungo il perimetro dell'area dell'impianto, sarà costituita da elementi modulari rigidi in tondini di acciaio elettrosaldati di diverso diametro che conferiscono una particolare resistenza e solidità alla stessa. Saranno previsti inoltre passaggi per la piccola fauna selvatica;

in prossimità dell'accesso principale, sarà predisposto un cancello metallico per l'uscita/entrata degli automezzi della larghezza di cinque metri e dell'altezza di due e uno pedonale della stessa altezza e della larghezza di un metro e mezzo;

lungo tutta la recinzione, per mitigare l'effetto visivo, saranno utilizzate varietà di piante rampicanti;

per l'impianto, inoltre, sarà previsto un sistema di illuminazione costituito da pali con fari e con telecamere antintrusione. Il parco sarà dotato anche di telecamere a circuito chiuso con possibilità di controllo tramite internet. L'impianto sarà provvisto di sistema storage interno che garantirà un'archiviazione di 8gg continui senza interruzioni;

si prevede una vita utile dell'impianto non inferiore ai 25 anni. A fine vita dell'impianto, è previsto lo smantellamento integrale dell'impianto e riutilizzo del terreno per altri scopi;

durante la fase di dismissione, i materiali tecnologici elettrici ed elettronici verranno riciclati/smaltiti secondo la normativa vigente dando priorità al riciclo e al recupero dei componenti. La nuova cabina di consegna ad uso del Distributore di Rete e il cavidotto, non saranno demoliti in quanto rimarranno parte integrante della rete di distribuzione dell'energia elettrica a servizio di tutto il comparto produttivo;

verranno rimossi altresì la recinzione, la viabilità interna e sarà ripristinato il terreno. Tutte le operazioni di ripristino si stima possano essere realizzate in un arco temporale di tre mesi circa;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

l'area risulta idonea all'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021, lettera c-quater);

l'impianto, per la sua collocazione, risulta rientrare nella casistica individuata dal D.lgs 28/2011 art.6 comma 9 bis "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 [procedura PAS] si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici

e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.”;

le informazioni bibliografiche, gli studi scientifici e le esperienze maturate negli ultimi hanno rilevato che i maggiori impatti ambientali connessi alla realizzazione degli impianti agrivoltaici sono relativi al consumo di suolo, all'introduzione di rumore nell'ambiente (in fase di costruzione e dismissione) e, in misura minore, alle risorse naturalistiche e al paesaggio in particolar modo all'impatto visivo;

impatto elettromagnetico

per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico non si prevedono significative interferenze in quanto sono rispettati tutti i limiti di legge e le buone pratiche di progettazione e realizzazione;

l'impianto di rete (linea elettrica e cabina di consegna MT + Trasformazione MT/BT) in progetto, si ritiene compatibile ai fini della protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz);

la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti prevede una procedura semplificata di valutazione con l'introduzione della Distanza di Prima Approssimazione (DPA), nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μ T del campo magnetico;

la DPA dei cavidotti interrati viene calcolata tenendo come parametro il diametro della sezione del cavo. In merito al presente progetto, è calcolata una DPA di 0,90 m relativamente ai 2 cavi MT sez. 240 mm² AL;

per la Cabina di consegna MT + Trasformazione MT/BT in progetto, la quale non è in prossimità di luoghi tutelati, la

DPA massima calcolata è di 2 m filo parete esterna della cabina, considerata l'installazione di un trasformatore da 630 kVA;

le cabine utente (cabine di trasformazione) del produttore si trovano all'interno dell'area di impianto. La più vicina al confine è posizionata ad una distanza maggiore di 5,5 metri, per cui la DPA associata rimane interamente all'interno dell'area di impianto;

la cabina di consegna del distributore, si trova al di fuori dell'area dell'impianto, ma all'interno dell'area particellare del produttore, ad una distanza dal confine stradale di 30 metri, per cui la relativa DPA non sconfina su area pubblica;

la linea MT che attraversa l'impianto fino ad arrivare nel punto di connessione è posta ad una profondità di 1,2 metri sotto il piano di calpestio ed è costituita da un cavo di tipo elicordato. Ai sensi del DM 29 maggio 2008, questo tipo di cavo è da escludere dal calcolo delle fasce di rispetto e quindi dalle DPA;

pertanto, relativamente alla componente elettromagnetica non si ravvisano elementi critici;

salute pubblica

le opere elettriche saranno progettate secondo criteri e norme standard di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle reti di messa a terra delle strutture e dei componenti metallici;

durante la realizzazione dell'impianto esiste il rischio che i lavoratori impiegati possano essere coinvolti in incidenti all'interno del cantiere, pertanto, le attività di cantiere dovranno essere gestite e svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., c.d. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

non si ravvisano elementi critici in merito a questa componente;

aria e fattori climatici

nella fase di cantiere le possibili forme di inquinamento e disturbo ambientale sulla componente atmosfera sono riconducibili a:

- emissione di gas di scarico in atmosfera da parte dei veicoli (mezzi di cantiere, aumento del traffico veicolare);
- emissione di polveri dovuta principalmente al movimento mezzi;
- emissione in atmosfera di polveri e particolato (PM10, PM2.5) per lavori di movimentazione di terra;

per l'impianto in progetto, la produzione e diffusione di gas inquinanti e di polveri in fase di cantiere risulta essere un fenomeno poco rilevante, sia in relazione al numero limitato di mezzi in azione che corrispondono a circa 133 viaggi, sia alla contenuta durata temporale delle attività (circa 6 mesi);

in virtù dell'attuazione delle misure di mitigazione previste, gli impatti sulla matrice aria sono da ritenersi scarsamente significativi e paragonabili, come ordine di grandezza, a quelli che attualmente si riscontrano normalmente all'interno dell'ambito produttivo in cui l'area di progetto si trova. Occorre considerare che le emissioni fanno riferimento ad un periodo temporale limitato alla sola fase di cantiere e che l'impatto risulta quindi reversibile;

le misure di mitigazione previste nella fase di cantiere sono:

- riduzione delle emissioni dei mezzi di cantiere impiegando autocarri e macchinari con caratteristiche rispondenti ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente che sono sottoposti ad una puntuale e minuziosa manutenzione presso officine autorizzate;
- riduzione dell'emissione di polveri trasportate mediante l'adozione di opportune tecniche di copertura dei materiali trasportati;
- riduzione del sollevamento delle polveri dai mezzi in transito ottenibile mediante bagnatura periodica delle piste di cantiere, in funzione dell'andamento

stagionale con un aumento della frequenza durante la stagione estiva e in base al numero orario di mezzi circolanti sulle piste; circolazione a velocità ridotta dei mezzi di cantiere (max 20 km/h); bagnatura dei pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere; mantenimento della pulizia dei tratti viari interessati dal movimento mezzi;

- limitazione, laddove possibile, delle lavorazioni di scavo e di trasporto dei materiali di risulta durante le giornate particolarmente ventose;
- riutilizzo delle terre di risulta degli scavi direttamente in loco;

nella fase di esercizio l'impianto agrovoltaiico non produce emissioni aeriformi, pertanto, non sono previste interferenze con la matrice atmosfera che, anzi, considerando una scala più ampia, potrà beneficiare delle mancate emissioni riconducibili alla generazione di energia tramite fonte rinnovabile;

considerando una producibilità annua pari a 1.687 kWh/kWp/anno e una potenza totale della centrale fotovoltaica in progetto pari a 12,000 MW, si ottiene una producibilità annuale totale pari a 20.244,00 MWh/anno;

la messa in servizio e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico potrà consentire un risparmio di circa 1.658.925 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) all'anno ed evitare l'emissione di circa 875 tonnellate di CO₂ all'anno;

suolo e sottosuolo

dal punto di vista dell'uso del suolo, l'area interessata dalle opere è destinata ad uso agricolo. Nel suo intorno si riscontra una discreta superficie occupata da stabilimenti industriali e terreni adibiti a medesimo ambito;

in fase di cantiere, potrebbero originarsi eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti dai mezzi impiegati;

l'area è già individuata dal PRG come zona agricola, l'impatto apportato dalla realizzazione dell'impianto agrovoltaiico sulla matrice suolo è da considerarsi nullo. Non

si riscontrano incrementi dei rischi erosivi e legati alle alluvioni. Il sito d'intervento non insiste su aree a pericolosità da frane del PAI ovvero soggette ad inondazione o rischio idraulico;

in fase di dismissione si prevede di mantenere il cavidotto di media tensione in sede, questo permetterà di non generare un ulteriore impatto e potrà essere utilizzato per un'eventuale elettrificazione urbana;

le misure di mitigazione da adottare per ridurre eventuali impatti negativi significativi sul suolo e sottosuolo sono di seguito elencate:

- riutilizzo in loco del terreno oggetto di scavo;
- realizzazione per la viabilità interna della finitura superficiale dell'area di progetto con materiale permeabile (tipo inerte macinato e/o stabilizzato di cava) in modo che non ci siano modificazioni nella permeabilità del suolo rispetto allo stato attuale, mantenendo invariata la possibilità di infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo;
- utilizzo di kit antinquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi;
- realizzazione di opere di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche;

rifiuti

le tipologie di rifiuti riscontrabili in fase di cantiere derivano dalle attività di costruzione dell'impianto: imballaggi, scarti e/o residui di materiali elettrici o edili, ecc... e saranno gestiti in deposito temporaneo secondo la normativa vigente in materia di rifiuti;

considerando la tipologia di cantiere in esame, non è prevista la produzione di quantitativi rilevanti di questi materiali;

terre e rocce da scavo

il terreno escavato proveniente dalle attività di cantiere verrà utilizzato quasi totalmente in sito previa verifiche ai sensi del DPR 120/2017, prevedendo il conferimento in discarica delle sole eventuali eccedenze;

i lavori di realizzazione dell'impianto agrovoltaiico prevedono l'esecuzione di scavi per una quantità complessiva di circa 5066 m³ (derivanti in particolare dalla realizzazione elettrodotti interni 2.466 m³ e della viabilità 2.365 m³, mentre risulta meno rilevante l'incidenza per la realizzazione del basamento delle cabine pari a 235,15 m³);

il terreno proveniente dagli scavi di realizzazione dei cavidotti sarà riutilizzato per la chiusura degli stessi;

acque superficiali e sotterranee

l'interferenza con il ruscellamento superficiale delle acque è da ritenersi trascurabile in considerazione del fatto che non è previsto alcun utilizzo di acque superficiali e/o sotterranee e che saranno previste opportune opere di regimentazione idraulica che recapiteranno le acque raccolte verso opportuni punti di scolo;

dal punto di vista idraulico, l'impianto non ricade in alcuna area sottoposta a tutela per pericolo d'inondazione, né per pericolo di frana, né interessa elementi areali, lineari o puntuali contrassegnati da fattori di rischio;

la realizzazione degli interventi non inciderà sull'attuale regime idrologico ed idraulico delle aree attraversate e tutte le opere previste sono in sicurezza idraulica;

la qualità delle acque non sarà influenzata dalla presenza dell'impianto in quanto la produzione di energia elettrica con impianti foto/agrivoltaici si caratterizza per l'assenza di qualsiasi tipo di rilascio nei corpi idrici o nel suolo;

le uniche operazioni che potrebbero creare limitati impatti sull'ambiente idrico sono rappresentate dal lavaggio dei moduli solari fotovoltaici, previsto solo in casi eccezionali e dallo sversamento accidentale di olio minerale dai trasformatori;

le misure di mitigazione previste per ridurre eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente sono:

- affidamento a ditte locali specializzate nel settore e dotate di certificazione per i lavori di pulizia eccezionale dei pannelli dell'impianto. L'acqua da

utilizzare per la manutenzione sarà fornita a mezzo di autobotti; pertanto, non vi sarà consumo e prelievo dalle falde; l'eccezionalità dei lavaggi garantirà l'assorbimento delle acque utilizzate senza creare fenomeni di erosione concentrata;

- utilizzo di idonee vasche o pozzetti di contenimento in modo da intercettare e contenere eventuali sversamenti di olio dielettrico;
- utilizzo di kit antinquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi;
- impiego di erogatori di carburante a tenuta per l'esecuzione dei rifornimenti;

flora, fauna ed ecosistemi

al fine di valutare gli impatti sulle componenti naturalistiche, occorre precisare che l'impianto risulta esterno ad Aree Protette ed ai siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS, ZSC). In riferimento ai siti di Rete Natura 2000 la ZPS più vicina (IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio") è situata a ovest dell'impianto di progetto;

dal punto di vista vegetazionale e floristico, l'impianto agrovoltaiico verrà realizzato su terreno ad uso agricolo, pertanto, la realizzazione dell'impianto di progetto non interferisce in alcun modo con la componente botanico-vegetazionale di pregio ed elude qualsiasi forma di impatto rilevante sulla flora in generale e sulle caratteristiche ecologico-funzionali di ecosistemi ed habitat naturali;

esaminando i principali fattori legati alla costruzione di impianti agrivoltaiici che possono avere un impatto su fauna, chiropteri ed avifauna si evidenzia che la realizzazione dell'intervento non prevede alcuna azione a carico di habitat naturali e l'impatto su avifauna ed insetti dovuto alla rifrazione della luce solare dei pannelli risulta molto limitato in quanto i vetri utilizzati per la costruzione dei moduli sono prodotti con trattamenti superficiali antiriflesso;

nella fase di cantiere ci sarà un aumento del disturbo antropico in un'area già fortemente antropizzata, per cui gli impatti sono da considerarsi del tutto trascurabili;

nella fase di esercizio gli impatti sono da ricondursi al fenomeno della confusione biologica, dell'abbagliamento e del rischio di collisione a carico dell'avifauna. Tuttavia, le tecnologie utilizzate nella scelta dei pannelli fotovoltaici riducono questi rischi al minimo;

paesaggio

l'area di progetto è inserita in ambito agricolo in prossimità di aree produttive e destinate a impianti tecnologici. Rispetto alla matrice paesaggio l'impatto può ritenersi di tipo visivo e di occupazione del suolo, ma trattandosi di impianto agrovoltaiico quest'ultima componente viene meno;

l'unico possibile impatto rilevabile è connesso alla visibilità dell'impianto da punti di particolare interesse. Nel caso specifico l'impianto agrovoltaiico risulta visibile quasi esclusivamente dagli edifici dell'ambito produttivo. Dall'analisi percettiva, l'impatto paesaggistico risulta dunque limitato;

nella fase di cantiere gli effetti sulla componente paesaggio risultano trascurabili in quanto rappresentano una fase transitoria limitata al periodo di attività del cantiere;

nella fase di esercizio l'impatto è principalmente dovuto alla visibilità dell'impianto agrovoltaiico. Come misura di mitigazione è prevista la posa di varietà di piante rampicanti lungo tutta la recinzione dell'impianto;

alla luce di quanto evidenziato, si può ritenere trascurabile l'impatto reale sulla componente paesaggio a seguito della realizzazione dell'impianto agrovoltaiico in progetto;

rumore

in relazione alla tematica è stato prodotto il documento di Valutazione impatto acustico previsionale;

il Comune di Borgonovo Val Tidone si è dotato della classificazione acustica del territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 447/95. Secondo tale strumento l'impianto in esame interessa aree di Classe III

"Aree di tipo misto" e di Classe IV "Aree di intensa attività umana" e i ricettori considerati ricadono in classe IV salvo uno che ricade in classe III;

dal punto di vista acustico, l'impianto agrovoltico non ricade tra gli impianti definiti rumorosi;

nella fase di cantiere si prevede che l'impatto acustico rimanga entro i limiti di legge relativi alle zone acustiche presenti. In ogni caso le attività rumorose, comprese quelle di cantiere, sono regolamentate dalla DGR 1197-2020, che permette limiti superiori a quelle delle zone acustiche dell'area di progetto e limitrofe;

in fase di esercizio il rumore percepito all'esterno dell'impianto agrovoltico è trascurabile, e comunque sempre entro i limiti di legge relativi alle zone acustiche presenti nell'area di progetto e limitrofe;

sulla base dei rilievi effettuati e del modello acustico elaborato, il progetto in esame comporterà l'introduzione di sorgenti acustiche compatibili con la zonizzazione acustica comunale. Lo studio ha permesso di verificare anche il rispetto dei limiti assoluti e differenziali in periodo diurno per tutti i ricettori considerati;

impatti cumulativi

sono state valutate le possibili interazioni dal punto di vista dell'assetto del territorio ed in particolare nella gestione del traffico veicolare che si potrebbero verificare in relazione ai ricettori più prossimi all'area di progetto (un complesso industriale situato sulla S.P.11 - strada Mottaziana a circa 154 m e alcuni ricettori sensibili quali residenze e attività commerciali nelle immediate vicinanze);

in fase di cantiere

per l'impianto agrovoltico di progetto sarà realizzato un accesso sulla Strada Provinciale 11 denominata "Strada Mottaziana" che avrà carattere permanente. Operatori specializzati, dotati di macchine operatrici, provvederanno alla manutenzione delle strade interne esistenti, tramite eliminazione delle erbe infestanti e piante cespugliose che invadono attualmente le carreggiate, poiché trattasi di assi

viari non abitualmente percorsi. Verrà inoltre regolarizzato il fondo stradale esistente;

le interferenze saranno rappresentate dal rumore causato dai lavori di sistemazione della viabilità e dall'eventuale momentaneo disagio per il traffico locale da e per le residenze;

data la limitata circolazione, conseguente alla scarsità di popolazione servita (5-6 poderi abitati) ed il beneficio futuro che gli abitanti potranno trarre dall'usufruire di una viabilità accuratamente sistemata e mantenuta durante tutta la fase di cantiere e nel susseguirsi degli anni, si possono definire le interferenze di questa fase come di lieve intensità rispetto allo stato attuale;

le azioni di mitigazione consisteranno in un'adeguata programmazione dei lavori da eseguirsi, in prossimità delle abitazioni presenti, in orari a minor intensità di traffico o con minore presenza di persone all'interno dei nuclei rurali abitati (ore 9-11 e 14-17). Inoltre, i flussi di circolazione veicolare degli autocarri in entrata ed uscita dal cantiere saranno opportunamente regolamentati al fine di evitare ogni sorta di disagio oltre ad effettuare continue bagnature per ovviare al sollevamento di polvere nei periodi estivi e/o siccitosi;

in fase di esercizio

per quanto riguarda la fase di esercizio dell'impianto, si considera che non avvengano particolari interferenze, tra l'impianto agrovoltatico e i recettori sensibili come prima individuati essendo che, come detto in precedenza, gli interventi veicolari sono molto limitati e di tipo saltuario (riguardano manutenzione e/o eventuale pulizia dei pannelli);

in fase di dismissione

per quanto riguarda le lavorazioni di dismissione che potrebbero causare interferenze tra loro, queste saranno di lieve entità ad eccezione di quelle che riguarderanno eventuali trasporti delle strutture smantellate e il ripristino dell'area attraverso riempimenti con terreno escavato ed eventualmente, se necessario, con materiale riportato da cantieri esterni a norma di legge vigente, e

compatibile con la destinazione urbanistica dell'area. Si ritiene tuttavia che l'impatto non sarà significativo;

inquinamento luminoso

l'impatto visivo in termini di abbagliamento per luce riflessa ai danni di obiettivi a livello del suolo, quali persone, veicoli ed edifici, è da considerarsi nullo in quanto l'irraggiamento solare riflesso viene sempre direzionato verso l'alto;

i fenomeni di riflessione della radiazione luminosa incidente sui moduli fotovoltaici, percepiti da un punto fisso nello spazio, sono molto limitati in quanto la frazione di luce riflessa dai moduli fotovoltaici non supera il 3% dell'irraggiamento solare incidente sui moduli stessi. Inoltre in considerazione della latitudine a cui è posto l'impianto agrovoltaiico in esame, dell'altezza dal suolo dei moduli fotovoltaici compresa tra 1 e 3,08 m e del loro angolo di inclinazione variabile, si evidenzia come la limitata radiazione riflessa viene ridirezionata verso l'alto con un angolo rispetto al piano orizzontale tale da non colpire né le abitazioni circostanti, né, tantomeno, un eventuale osservatore posizionato ad altezza del suolo nelle immediate vicinanze della recinzione perimetrale dell'impianto, comunque coperta da vegetazione di tipo rampicante;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazione interessate:

l'impianto in progetto risulta coerente con la pianificazione territoriale sovraordinata e di settore;

relativamente all'area, dalla documentazione di progetto ne risulta attestata l'idoneità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, comma 8 lettera c-quater); in riferimento alla recente DAL n.125/2023, sulla base degli elaborati presentati, l'intervento non risulta attualmente coerente con i requisiti fissati al punto 1), lett c. 2.3.;

posto che la Valutazione di Assoggettabilità a VIA ha come obiettivo la valutazione degli impatti ambientali di un progetto al fine di stabilire se sottoporre il medesimo alla Valutazione di impatto Ambientale (VIA), in questa sede si

ritiene di evidenziare la necessità che preliminarmente alle successive fasi autorizzative/abilitative, sia verificata puntualmente la conformità del progetto in esame in relazione alla normativa nazionale e regionale vigente e, in particolare, rispetto ai requisiti fissati dalla DAL n. 125/2023, punto 1), lett c. 2.3. e se del caso lett. c.3;

l'area dell'impianto fotovoltaico ricade, come da CDU presentato, in zona a vocazione produttiva agricola, comparto seminativo semplice (RUE art. 66). Si riscontra la presenza nell'area in esame nel confine est del Rio Corniolo che appartiene alle acque pubbliche regionali (con vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.) e nel confine nord con il canale di bonifica denominato Casa di Borgonovo;

la recinzione perimetrale e la nuova siepe arbustiva dovranno essere realizzate in modo tale da garantire la fascia di rispetto prevista;

la documentazione riporta un livello progettuale sufficientemente approfondito ai fini della presente verifica di assoggettabilità a VIA;

il progetto del sistema agrovoltaiico oltre a perseguire l'obiettivo in termini di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, pone l'obbligo di coltivazione in modo tale da mantenere l'attività agricola come prevalente e, dunque, assicurando il mantenimento dell'attività produttiva in particolare orticola. L'impianto agrovoltaiico presentato, rispetto alle linee guida del MASE (Giugno 2022), risponde ai requisiti A1 - superficie minima per attività agricola, ovvero superficie agricola >70%, A2 - Percentuale superficie ricoperta da moduli <40% (LAOR), B1 - continuità agricola e C1 di tipo 1 - Impianto con moduli sopraelevati da terra >2,1 m; viene altresì rispettato anche il requisito soggettivo di individuazione di soggetti che possano consentire la produzione combinata di energia e prodotti agricoli (scrittura privata di un'ATI tra un imprenditore agricolo e il proponente);

per quanto illustrato, la tipologia di impianto rientra tra quelli agrivoltaiici. Sarà facoltà del proponente, nelle successive fasi autorizzative, produrre gli elementi che

dimostrino il soddisfacimento degli ulteriori requisiti richiesti per la classificazione di agrovoltatico avanzato (requisiti B2 - producibilità, D ed E - sistemi di monitoraggio);

è prevista la posa di recinzione perimetrale e di siepe arbustiva, a tal proposito nel parere della Soprintendenza si evidenzia la necessità, in fase autorizzativa, di chiarire se tale recinzione ricade nella fascia di rispetto dei 150 m del Rio Corniolo (area tutelata dalla Parte III del D.lgs.42/2004), in tal caso andrà ottenuta la preventiva autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.lgs 42/2004 e smi;

rispetto alla tutela archeologica trattandosi di opera intendersi di interesse pubblico, il progetto prevede l'applicazione della procedura di archeologia preventiva di cui all'art. 41, c. 4 del D.Lgs 36/2023". Visto che negli elaborati non risulta presente la relazione archeologica, nel parere della Soprintendenza (prot. PG.2023.960218 del 20/09/2023) si evidenzia che in considerazione del carattere arealmente delimitato dell'intervento, del grado di rischio archeologico presente nel territorio interessato dall'intervento, da considerarsi a potenziale medio, si ritiene di poter pervenire a una semplificazione della procedura, chiedendo direttamente l'esecuzione di verifiche archeologiche preventive da compiersi preliminarmente rispetto all'esecuzione dei lavori, consistenti in saggi archeologici e, ove necessario, sondaggi e scavi, anche in estensione, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. Le indagini saranno condotte sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza;

inoltre, la recinzione dell'area dovrà rispettare la fascia di rispetto di almeno 5 m dal canale denominato "Casa di Borgonovo" così come riportato nel parere del Consorzio di Bonifica di Piacenza (PG.2023.937869 del 14/09/2023);

in merito agli impatti valutati dal proponente sulle matrici: emissioni in atmosfera, acque superficiali e sotterranee e rifiuti, si concorda con le valutazioni presentate anche alla luce delle opere di mitigazioni proposte;

in particolare, si condividono le misure che saranno adottate volte al contenimento delle emissioni in atmosfera da polveri (copertura con teli dei cassoni che trasportano il materiale, bagnatura periodica delle piste di cantiere, ecc.) e alla loro prevenzione (mezzi con caratteristiche rispondenti ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente che sono sottoposti ad una puntuale e minuziosa manutenzione presso officine autorizzate);

per quanto riguarda le acque superficiali non si riscontrano particolari criticità, non sono previsti scarichi domestici e la tipologia di impianto, agrovoltaico, che concilia per sua natura l'attività di produzione di energia da fonte rinnovabile con quella produttiva agricola, consente di mantenere le caratteristiche di permeabilità del suolo rispetto allo stato di fatto e il sistema esistente di drenaggio e raccolta delle acque bianche, costituito dalla rete esistente di scoli superficiali;

in relazione alla componente vegetazione, fauna ed ecosistemi, l'impianto interessa un'area agricola morfologicamente pianeggiante. L'impianto in progetto non ricade in zone appartenenti alla Rete Natura 2000;

per quanto attiene alla fauna, si evidenzia un possibile impatto durante la fase di cantiere dovuto principalmente all'impatto acustico che comunque sarà temporaneo e limitato solo alla fase di realizzazione dell'impianto;

per quanto riguarda le componenti biotiche nell'area di interesse non sono presenti specie vegetali di pregio. In fase di cantiere non è prevista la rimozione di vegetazione d'alto fusto in quanto nell'area non sono presenti piantumazioni diverse da quelle colturali. La presenza dell'impianto fotovoltaico nell'area individuata inciderà sulla superficie destinata alla coltivazione, già antropizzata, senza interferire sulle realtà vegetali presenti nell'intorno dell'area d'intervento;

in relazione agli impatti cumulativi e interferenze con altri impianti si segnala che l'area in progetto è confinante a nord-est con l'impianto fotovoltaico già autorizzato ex D.lgs 387/2003 denominato JUWI 02 (con potenza di picco pari

a 4,488 MWp), ma non ancora realizzato, ed è attraversata da elettrodotto MT e AT che generano fasce di rispetto;

in merito alla componente suolo, il progetto presentato, per un impianto agrovoltico, consente per sua natura di valorizzare il terreno interessato, in quanto permane l'attività di coltura agricola;

il progetto a confine JUWI 02, in base ad atti di archivio, occupa una zona pianeggiante venutasi a creare a seguito di una passata attività estrattiva, le aree all'interno dell'impianto saranno inerbite con miscele di specie erbacee autoctone in modo da garantire il mantenimento della fertilità del suolo, facilitare il drenaggio delle acque e limitare il surriscaldamento del suolo stesso;

si ritiene che l'intervento in progetto abbia un impatto marginale rispetto alla matrice suolo;

per quanto riguarda la componente paesaggio, il principale impatto nel caso di un parco fotovoltaico è considerato "l'intrusione visiva", in quanto i pannelli sono strutture particolarmente visibili in relazione alle loro caratteristiche costruttive, alla topografia, alla densità abitativa ed alle condizioni meteorologiche;

ciò premesso, si evidenzia che pur essendo in un contesto agricolo, l'intorno in studio risulta ulteriormente influenzato dalla presenza della cabina primaria e-distribuzione "Colombarola", dal polo industriale rappresentato dall'ex fornace RDB (entrambe le strutture sono a poche decine di metri verso sud) nonché dall'arteria stradale ad alta percorrenza, quale la strada provinciale n°11 di Mottaziana inoltre il sito dove sorgerà l'impianto JUWI 02 è già stato compromesso dall'attività antropica (attività estrattiva) svolta in passato;

l'inserimento nel contesto territoriale per entrambi gli impianti citati sarà mitigato con la messa a dimora di una siepe di idonea altezza lungo tutto il perimetro delle aree, che avrà funzione schermante alla vista;

a tal proposito si ritiene che tali opere di mitigazione consentano di integrare l'impianto con l'ambiente circostante, ma anche di costituire un valido ambito trofico

e di nidificazione per la fauna avicola selvatica dell'area. Si ritiene che la scelta delle varietà delle siepi debba ricadere tra quelle autoctone;

il patrimonio storico architettonico nell'area di interesse può essere definito pressoché "assente"; la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non contrasta con le norme specifiche relative alle emergenze storiche e culturali ed inoltre non ha alcuna interferenza negativa sul patrimonio storico locale, posizionandosi in area già antropizzata e priva di evidenze specifiche;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2023.1194928 del 29 novembre 2023, sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare ai sensi del D.L. 28 del 03/03/2011 e s.m.i., di tipologia "agrovoltaica", della potenza totale di picco pari a 14,33934 Mwp, potenza nominale in immissione pari a 12,000 Mw e relative opere di connessione alla rete elettrica", localizzato nel Comune di Borgonovo Val Tidone(PC), può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto della condizione di seguito elencata (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

- 1) presentare, in sede di deposito dell'istanza di autorizzazione, un progetto esecutivo del verde della siepe perimetrale di idonea altezza che tenga conto della scelta di specie autoctone;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento in fase autorizzativa/abilitativa l'autorità competente (ARPAE o Comune di Borgonovo Val Tidone) dovrà verificare la conformità del progetto rispetto alle norme localizzative vigenti, con particolare riferimento alla DAL 125/2023;

per una migliore definizione degli iter autorizzativi successivi si riportano le principali indicazioni fornite dagli Enti competenti in relazione alle autorizzazioni/pareri da rilasciare:

- nella fase ante operam, andrà richiesta l'esecuzione di verifiche archeologiche preventive, consistenti in saggi archeologici e, ove necessario, sondaggi e scavi, anche in estensione, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
- verificare se la recinzione ricade nella fascia di rispetto dei 150 m del Rio Corniolo (area tutelata dalla Parte III del D.lgs.42/2004); in tal caso andrà ottenuta la preventiva autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.lgs 42/2004 e smi.;
- ai fini di classificare tale impianto come agrovoltaiico avanzato, andranno prodotti gli elementi per soddisfare i requisiti B2 - producibilità, D ed E - sistemi di monitoraggio, non presentati con la presente istanza;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale.

Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, con decorrenza dal 1° aprile 2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente”;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della

sopra citata deliberazione n. 468/2017;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2023 n. 380, "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare ai sensi del D.L. 28 del 03/03/2011 e s.m.i., di tipologia "agrovoltica", della potenza totale di picco pari a 14,33934 Mwp, potenza nominale in immissione pari a 12,000 Mw e relative opere di connessione alla rete elettrica", localizzato nel Comune di Borgonovo Val Tidone(PC) proposto da Borgonovo PV Solar S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto della condizione ambientale di seguito indicata:

1. presentare, in sede di deposito dell'istanza di autorizzazione, un progetto esecutivo del verde della siepe perimetrale di idonea altezza che tenga conto della scelta di specie autoctone;

- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale di cui alla lettera a), punto 1

dovrà essere effettuata dal Comune di Borgonovo Val Tidone (PC);

- c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Piacenza e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alla condizione ambientale prescritta;
- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>. L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad ARPAE SAC di Piacenza e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- f) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato,

il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Borgonovo PV Solar S.r.l., al Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), alla Provincia di Piacenza, all'AUSL di Piacenza, all'ARPAE di Piacenza, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, al Consorzio di Bonifica di Piacenza, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e protezione civile, a e-distribuzione S.p.a;
- h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI